

## **104/1992 art. 33 - D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)**

### **CERTIFICAZIONE PROVVISORIA**

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 - circ. n. 32/2006 - circ. 127/2016).

La **certificazione provvisoria** di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e **deve specificare**, per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza (**circ. 32/2006 punto 2**).

La **certificazione provvisoria** rilasciata dalla **Commissione Medica Integrata ASL/INPS ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92** può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

In caso di **patologie oncologiche** la **certificazione provvisoria** potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi **15 giorni dalla domanda** alla Commissione Medica Integrata.

**Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti.**

### **DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA**

La **certificazione provvisoria** avrà efficacia fino all'**accertament definitivo** (circ. 53/2008, punto 5).

### **PROROGA DEGLI EFFETTI DEL VERBALE RIVEDIBILE**

(circ. 127/2016)

I lavoratori titolari dei benefici in argomento in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014 possono continuare a fruire delle stesse prestazioni fino al completamento dell'iter sanitario di revisione, tenendo presente quanto segue:

- **I lavoratori per i quali l'indennità è anticipata dal datore di lavoro:**
  - Possono continuare a fruire dei tre giorni di permesso mensili, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare una nuova domanda;
  - possono fruire del prolungamento del congedo parentale e dei permessi orari retribuiti, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, soltanto presentando una nuova domanda.
- **I lavoratori per i quali l'Inps provvede al pagamento diretto dell'indennità**, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di

revisione, devono presentare una nuova domanda per poter fruire di tutte le prestazioni in argomento, compresi i tre giorni di permesso mensili.

Resta fermo l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata.

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46180>